



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2014**

n. 393

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il **- 6 SET 2014** N. 1633 e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al **16 SET 2014**
Li **- 6 SET 2014**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA 1^ DETERMINAZIONE

n. **196** del **31/07/2014**

OGGETTO: Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 1574/14. Esecuzione nelle more dell'adempimento ex art. 194 comma 1, lett. a), T.U.O.E.L. d.lgs. n. 267/00.

In data 31/07/2014, nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott. Giovanni Sicuro

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013 - 2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 163, comma 3, TUEL d.lgs. n. 267/00, in base al quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

VISTI:

- il Decreto 19 dicembre 2013 che ha differito il termine di approvazione del bilancio 2014 al 28 febbraio 2014;
- il Decreto del 13/02/2014 del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;
- il decreto del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014.

RILEVATO che:

In data 08/08/2012, assunta al protocollo generale in pari data al n. 18826, è stata notificata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 1574/12, dalla quale si evince che il TAR Puglia – Ba – Sezione Seconda - ha così disposto:

1) accoglie il ricorso nei confronti dei sigg.ri Vito e Michelina Vinci e. per l'effetto:

1.1.- accerta il loro diritto ad ottenere la restituzione dell'area di proprietà (particelle 381, 382 e 384) con conseguente condanna dell'Amministrazione intimata a provvedere alla restituzione stessa;

1.2.-Condanna il Comune resistente al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti in conseguenza del mancato godimento del bene in questione da quantificarsi nei sensi, modalità e termini di cui in motivazione nonché al risarcimento dei danni subiti per il deterioramento del suolo, equitativamente liquidati in (€ 10.000,00 (diecimila/00):

2) condanna l'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in € 2000,00 (duemila/00) nonché del compenso del verificatore, analogamente liquidato in complessivi €2000,00 oltre eventuali oneri di legge, di cui € 1000,00 da rimborsare ai ricorrenti stessi ove effettivamente versati al tecnico incaricato;

3) dispone la trasmissione della presente sentenza alla procura regionale della Corte dei conti.

Ordina elle la presente Sentenza Sia eseguita dall'autorità amministrativa.

DATO ATTO che:il legale di fiducia dei sigg.ri Vito e Michelina Vinci, avv. Fulvio Mastroviti con studio in Bari alla Via Quintino Sella n. 40, ha più volte sollecitato l'adempimento.

EVIDENZIATO che:

- detta sentenza, come già prima riportato, è passata in giudicato, per cui necessità procedere alla liquidazione delle somme riportate in sentenza;
- che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, l. 30/1997, di conversione del d.l. 669/1996, così come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), L. n. 388/2000, le Amministrazioni pubbliche (tra cui gli enti locali) completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atti di precetto;
- che l'Osservatorio Finanza e contabilità enti locali ha precisato nel Principio Contabile n. 2/101 e ss. che:
 - *Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso* (A rafforzare tale interpretazione anche il parere Campania 22/09).
 - *Nel caso di sentenza esecutiva, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente. Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;*
- che, quanto alle connotazioni dei debiti fuori bilancio di cui alla lett. a) dell'art. 194 – la Deliberazione n. 20/2007/G della Sezione regionale del controllo per l'Emilia-Romagna, nella quale si legge che ““Con particolare riferimento alla fattispecie che qui interessa (debito sorto da sentenza esecutiva), occorre

precisare che, per tale peculiare ipotesi, la valenza della delibera consiliare ex art. 194 T.U.E.L. non è quella di riconoscere la legittimità di una obbligazione, la cui validità è stata oggetto di deliberazione in sede giudiziaria, quanto una funzione giuscontabilistica, individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio (mediante l'individuazione delle risorse necessarie a finanziare il debito) ed anche garantista, consistente nell' "accertamento di chi sia responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell'ente" (Delibera 1/ 2007 Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia). Deve, altresì, aggiungersi che, in ogni caso, dal riconoscimento di legittimità discende l'obbligo, per l'ente pubblico, di contabilizzazione e di quantificazione finanziaria del debito riconosciuto, in virtù dei principi di universalità, veridicità ed attendibilità del bilancio;

DATO ATTO che è decorso del termine anzidetto di 120 giorni accordato dalla legge per disporre l'esecuzione della sentenza;

RAVVISATA la necessità di procedere all'impegno ed alla liquidazione delle somme riportate in sentenza sia per sorte capitale - limitatamente alla somma di € 10.000,00 per deterioramento del suolo e per spese legali, rinviando la ulteriore liquidazione delle somme per il mancato godimento a successivo atto previa acquisizione della relazione già richiesta e sollecitata al competente ufficio comunale, anche al fine di evitare ulteriori atti esecutivi che comporterebbero ulteriori esborsi;

RITENUTO di procedere con atto gestionale al pagamento delle somme liquidate in sentenza, onde prevenire aggravii di spesa a carico del bilancio comunale;

VISTI gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/00: "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

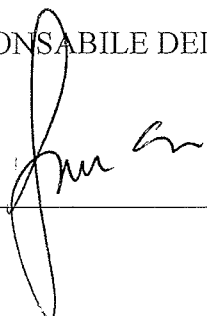
VISTO lo statuto comunale;

VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore AA.GG. n. 56 del 30/06/2014.

D E T E R M I N A

- a) disporre, per tutte le motivazioni riporta in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte, la liquidazione della complessiva somma di € 12.854,80, di cui € 10.000,00 per sorte capitale ed € 2.854,80 per spese legali, comprensivi di I.V.A. – C.A.P e rimborso forfettario, in favore dei sigg.ri Vito e Michelina Vinci, rappresentati e difesi dall'Avv. Fulvio Mastroviti del Foro di Bari con studio in Bari alla Via Quintino Sella n. 40, giusta sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia di Bari n. 1574/2012, richiamata in premessa.
- b) Imputare la somma predetta al cap. 3 intervento 1010208 del bilancio 2014, in corso di formazione.
- c) Rinviare la liquidazione della ulteriore somma di € 2.000,00 oltre oneri fiscali, all'acquisizione della documentazione di controparte relativa al rimborso delle spese sostenute a tale titolo;
- d) Rinviare, altresì, la liquidazione della somma dovuta per il mancato godimento del bene successivamente alla definizione della stessa da parte del competente ufficio tecnico comunale cui è già stata inoltrata apposita richiesta e sollecito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 5 SET. 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)



VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 31/07/2014

Il Capo Area/resp. proc.

